



REGOLAMENTO GENERALE DELL'ASSOCIAZIONE VALLIADI® A.P.S.

Art. 1. La partecipazione alle VALLIADI® è riservata ai territori posti nei Comuni delle alte Valli di Lanzo e più precisamente a quelli facenti parte dell'Istituto Comprensivo "L. Murialdo" di Ceres, ossia: Ala di Stura, Balme, Cantoira, Ceres, Chialamberto, Groscavallo, Lemie, Mezzenile, Pessinetto, Traves, Usseglio e Viù.

L'A.P.S. potrà valutare le eventuali istanze di partecipazione di altri comuni facenti parte dell'intero territorio delle Valli di Lanzo.

Art. 2. L'Associazione VALLIADI® A.P.S. è composta da: Assemblea, Consiglio Direttivo, Nucleo di Coordinamento, la commissione S.D.V. e altre eventuali commissioni di lavoro. Nello specifico:

- Fanno parte dell'assemblea e hanno, dunque, qualifica di socio tutti coloro che possiedono almeno uno dei requisiti di partecipazione previsti dal presente regolamento (cfr. Art. 5) e che siano in regola con il versamento della quota associativa che dovrà essere confermata entro il 28/2 dell'anno successivo a quello di adesione. In caso di mancato rinnovo, entro la data stabilita, la qualifica si perde automaticamente.
- Il consiglio direttivo è composto dai soci in numero non superiore a 3 per ogni territorio comunale a cui si sommano i 5 membri dell'N.D.C. (di cui al paragrafo successivo). Le elezioni del consiglio direttivo avvengono tramite assemblee divise per territori comunali, tramite le quali sono eletti i propri delegati e le eventuali riserve. È ritenuta importante, ai fini della composizione del direttivo, la presenza di persone che abbiano una precedente esperienza nell'organizzazione delle Valliadi® e/o che abbiano un buon rapporto di comunicazione con le associazioni del loro comune. I delegati si occuperanno di argomenti specifici relativi al loro comune di appartenenza, della gestione delle squadre, del rapporto con gli altri delegati e con l'N.D.C. per l'organizzazione della manifestazione. Il numero massimo di componenti del consiglio direttivo è pari a 41 membri.
- Tra i membri del consiglio direttivo, vengono eletti 5 membri del Nucleo Di Coordinamento (da ora in poi denominato N.D.C.): Presidente, Vicepresidente, Segretario, Tesoriere e Consigliere. Questi avranno il compito di dirigere i lavori e le attività del consiglio direttivo. Nell'N.D.C. può essere eletto al massimo 1 delegato per territorio comunale e comunque almeno 1 delegato per ogni valle (Val d'Ala, Val Grande, Media Valle e Val di Viù). I componenti dell'N.D.C. vengono sostituiti all'interno del direttivo da altri soggetti facenti parte ognuno rispettivamente del loro territorio rappresentato in modo da mantenere la proporzione dei delegati per ogni comune.
- Tra i soci vengono scelti dal direttivo 4 componenti che faranno parte della Commissione della "Segreteria Dinamica Valliadi®" (S.D.V.) e ognuno di essi rappresenta una valle. Il ruolo dell'S.D.V. è ibrido tra il delegato e il componente dell'N.D.C., ossia sono abbinate attività in seno all'organizzazione generale a compiti di rappresentanza e coordinamento della valle rappresentata da ogni componente. Questi ultimi non avranno diritto di voto.

- Il consiglio direttivo può deliberare la costituzione della Commissione V.R.V. (Vigilanza Requisiti Valliadi[®]), scegliendo 4 componenti tra i soci attribuendo loro il compito di vigilare e verificare i requisiti di partecipazione degli iscritti. Questi ultimi non avranno diritto di voto.
- Il consiglio direttivo può inoltre deliberare la costituzione di altre Commissioni, scegliendone i componenti tra i soci, in modo che possano supportare il proprio lavoro e quello dell'N.D.C. al fine di migliorare l'organizzazione della manifestazione.

Art. 2 bis. Nel caso in cui uno dei componenti del consiglio direttivo non potesse essere presente ad una riunione potrà farsi rappresentare tramite delega scritta da un socio, che partecipi alla votazione. E' preferibile che i soggetti delegati siano stabili nell'arco dell'anno, per favorire una migliore organizzazione.

Art. 3. Per ogni edizione, il consiglio direttivo dell'Associazione VALLIADI[®] stilerà una lista di attività ludiche e sportive da far svolgere all'interno della stessa. In caso di eccesso di proposte, e nel caso in cui il consiglio direttivo non giunga ad una soluzione condivisa, l'N.D.C. si riserverà di dirimere la questione.

Art. 4. Per ogni edizione delle Valliadi[®], le singole attività verranno suddivise e distribuite territorialmente dai membri del consiglio direttivo dell'Associazione, tenendo conto delle strutture presenti su ogni singolo territorio. In caso di mancato accordo, l'N.D.C. si riserverà di dirimere la questione.

La calendarizzazione sarà effettuata in base al calendario degli eventi "storicamente" organizzati dalle singole Proloco o Associazioni del territorio o dai Comuni e potrà variare fino al 28/02 dell'anno di svolgimento in base ad eventuali nuove e/o spostamenti di pregresse festività delle quali l'N.D.C. non era a conoscenza.

Sempre entro la stessa data, sarà possibile effettuare degli scambi di attività tra i comuni previo accordo tra i rispettivi delegati.

Ad ogni edizione delle Valliadi[®], le attività che si possono considerare "itineranti", potranno trovare collocazione in Comuni differenti dall'edizione precedente, o perché sorteggiate o in base alle eventuali proposte e/o richieste dei singoli rappresentanti.

Art. 5. Potranno associarsi alle Valliadi[®] i soggetti rientranti nelle seguenti categorie relative a uno dei 12 comuni partecipanti:

- Nati;
- Residenti;
- Domiciliati;
- Allievi presso Istituto Comprensivo L. Murialdo;
- Proprietari di seconde case abitabili;
- Villeggianti in case di abitazione o in strutture ricettive;
- Dipendenti pubblici o privati, membri di amministrazioni comunali in carica;
- Proprietari e/o gestori di attività imprenditoriali/commerciali/professionali con sede legale e/o operativa;
- Storico.
- Tutti i dettagli specifici per ogni requisito sono inseriti all'interno dell'allegato "Requisiti di partecipazione Valliadi[®]".

Se un soggetto possiede più di un requisito di partecipazione, può decidere quale far valere

Per tutti i requisiti, la partecipazione è estesa al nucleo familiare: coniuge o parente fino al terzo grado (a titolo esemplificativo: nonno-genitore figlio, coniuge, fratello/sorella, bisnonno/a-nipote, zio/a-nipote).

Art. 6. L'N.D.C. ha la facoltà di effettuare indagini specifiche in qualunque momento, richiedendo agli iscritti di provare le dichiarazioni contenute nel modulo di iscrizione. Se tali prove non fossero ritenute valide, l'N.D.C. procede all'applicazione delle dovute sanzioni.

Art. 7. Le iscrizioni a titolo di socio sono possibili in qualunque momento e valgono fino al rinnovo annuale successivo. Per lo svolgimento delle attività è richiesta un'iscrizione che verrà aperta secondo quanto stabilito dal regolamento dell'edizione.

Le iscrizioni dovranno essere effettuate online su un portale secondo le modalità ivi riportate

Art. 8: Durante lo svolgimento delle gare, gli atleti devono indossare la maglietta della propria squadra, fornita dall'organizzazione, salvo eccezioni espressamente riportate nei regolamenti specifici degli sport.

Art. 8 bis: Durante le giornate di gara NON SARANNO AMMESSI ATTI DI VIOLENZA VERBALE (COMPRESI LE BESTEMMIE O LE OFFESE PERSONALI) O FISICA O REAZIONE CONTRO ARBITRI, AVVERSARI, ACCOMPAGNATORI, TIFOSI O MEMBRI DEL DIRETTIVO, SIA DA PARTE DEGLI ATLETI CHE DEI SOSTENITORI, PENA LA SQUALIFICA IMMEDIATA DELLA SQUADRA DAL TORNEO!

Art. 9. L'N.D.C., se interpellato in anticipo sui problemi di interpretazione del presente regolamento, sui regolamenti specifici o per casi particolari, ha potere decisionale e vincolante; i membri del consiglio direttivo dovranno essere tempestivamente informati della decisione.

Art. 10. L'N.D.C. ha la funzione di vigilare sull'osservanza degli articoli del presente regolamento e di quelli specifici e di decidere le conseguenti penalità.

Chiunque trasgredisca i regolamenti, verrà giudicato dall'N.D.C. che ne stabilirà gli adeguati provvedimenti sia per il singolo atleta partecipante, sia per la relativa squadra dell'attività specifica, sia per l'intera squadra del territorio.

Art. 11. Per ogni edizione, l'Associazione VALLIADI® A.P.S., stilerà un regolamento dedicato e subordinato al presente. Ogni singola attività avrà un proprio regolamento specifico che verrà applicato di gara in gara.

Art. 12. Il consiglio direttivo può deliberare l'organizzazione di edizioni Valliadi® particolari, a titolo di esempio le edizioni junior e invernale, le quali sono regolate da specifici regolamenti legati alle peculiarità delle edizioni stesse.